

**Le nuove misure in materia di ritardati  
pagamenti della PA e l'Accordo con ABI per  
lo smobilizzo bancario**

**Confindustria  
Area Fisco, Finanza e Welfare**



# Crediti verso PA

## Certificazione e compensazione

In attuazione delle recenti disposizioni in materia di certificazione (DL 185/2008 e DL 16/2012) e di compensazione dei crediti della PA (DL 78/2010), il MEF ha firmato, il 22 maggio scorso, **tre diversi decreti** relativi a:

- certificazione da parte delle amministrazioni centrali (pubblicato nella GU n.143 del 21 giugno 2012)
- certificazione da parte delle amministrazioni locali e degli enti del servizio sanitario nazionale (SSN), in corso di pubblicazione
- compensazione dei crediti certificati con debiti iscritti a ruolo, in corso di pubblicazione



# Certificazione (1/3)

- **rilasciata obbligatoriamente entro 60 giorni** dalla richiesta dell'impresa (un emendamento approvato al disegno di legge di conversione del DL spending review, prevede la riduzione di tale termine a 30 giorni). In caso di mancata risposta la Ragioneria territoriale dello Stato nominerà un Commissario ad acta che certifichi entro altri 60 giorni
- rilasciata dalle amministrazioni dello **Stato**, dalle pubbliche **amministrazioni locali** e dagli **enti del Servizio Sanitario Nazionale**
- richiesta e rilasciata attraverso: procedura cartacea (apposito modulo) e **informatica** (l'apposita piattaforma telematica è in corso di realizzazione; in tal caso sono previste semplificazioni nella cessione dei crediti, in particolare non sarà necessario l'atto pubblico)
- **valida ai fini della cessione, pro-soluto e pro-solvendo, dei crediti nonché della richiesta di anticipazioni alle banche**
- **indicherà una data di pagamento certa** che comunque non potrà essere superiore a **12 mesi** dalla data di domanda di certificazione dell'impresa



## Certificazione (2/3)

- **Rilasciata anche dalle PA che sfiorino il patto di stabilità; in tal caso le PA potranno certificare l'esistenza dei crediti senza indicare la data di pagamento**
- **indicherà, ai sensi dell'articolo 48-bis, i debiti iscritti a ruolo dell'impresa certificata. Gli importi di credito e debito saranno indicati al lordo e l'impresa potrà scegliere se avvalersi o meno della compensazione**
- **conterrà l'impegno dell'impresa a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data del pagamento indicata dalla certificazione; per le certificazioni senza data di pagamento l'impegno sarà per 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione. Resta comunque salva la possibilità per l'impresa di non chiedere la certificazione e di attivare procedimenti ingiuntivi**
- **non indicherà l'ammontare degli interessi di mora maturati dal termine contrattuale di pagamento. Tuttavia i decreti prevedono che il rilascio della certificazione non pregiudica il diritto agli interessi moratori ai sensi della normativa vigente e delle eventuali pattuizioni contrattuali**



# Certificazione (3/3)

## REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO DA DEFICIT SANITARI E ENTI LOCALI COMMISSARIATI

DL 185/2008 esclude espressamente la possibilità di certificare



Un emendamento approvato al disegno di legge di conversione del DL spending review modifica (dietro richiesta di Confindustria) il DL 185/2008 stabilendo che:

- le Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari possono comunque certificare i debiti diversi da quelli degli enti del servizio sanitario;
- per quanto riguarda i debiti sanitari, sono fatte salve le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione e smaltimento del debito ai sensi di piani o programmi di rientro dal deficit sanitario nonché, in caso in cui tali regioni siano state commissariate, dai Commissari ad acta ai sensi dei suddetti piani o programmi operativi (in tal caso copertura FdG)



# Compensazione

Il decreto in materia di compensazione attua le disposizioni del DL 78/2010 che ha previsto la possibilità di compensare crediti certificati verso PA locali ed enti del SSN con debiti iscritti a ruolo. **Per altre tipologie di compensazione (debiti non iscritti a ruolo) saranno necessarie nuove norme di legge**

In dettaglio il decreto ha stabilito che tale compensazione, attivabile dalle imprese esclusivamente su base volontaria, riguardi **somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30/4/2012**, per:

- **tributi** erariali, regionali e locali
- **contributi assistenziali e previdenziali** e premi per assicurazioni obbligatorie
- entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione

**Emendamento al DL spending review**: saranno compensabili anche i crediti certificati ai sensi dei piani e programmi di rientro da deficit sanitari e quelli verso lo Stato

**Modifica della Conferenza Unificata**: esclusa la possibilità di compensazione per i crediti certificati senza data



# Protocollo con ABI per lo smobilizzo dei crediti verso la PA (22 maggio 2012)

## **PLAFOND - 10 miliardi**

Aggiuntivo rispetto a quello di CDP dedicato allo smobilizzo dei crediti certificati ai sensi del DL 185/2008

## **IMPRESE BENEFICIARIE**

PMI operanti in Italia e che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso

Per le imprese con "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, la banca potrà valutare la realizzazione dell'operazione - tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari - qualora il ritardo di pagamento dell'impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA



# Protocollo Crediti PA

## OPERAZIONI

Smobilizzo crediti certificati, anche senza indicazione data di pagamento, dalle PA centrali e locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale attraverso per operazioni di:

- sconto pro soluto
- sconto pro solvendo
- anticipazione del credito con o senza cessione dello stesso

Protocollo collegato ai decreti MEF sulla certificazione

## COSTO DELLE OPERAZIONI

Il tasso d'interesse/sconto delle operazioni sarà determinato sulla base del costo della provvista per la banca maggiorato di uno spread funzione della qualità dell'impresa e della tipologia di operazione

Il costo della provvista - al quale andrà aggiunto lo spread specifico delle singole imprese - sarà pari a quello di accesso per la banca alla provvista BCE, attualmente collocato tra 180 e 237 bps





# Protocollo Crediti PA

## ANTICIPAZIONI

- Impegno banche aderenti a non computare le anticipazioni erogate ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva dell'impresa. In altri termini, non ci sarà un impatto sulle linee di credito concesse alle imprese che resteranno intatte - **CREDITO AGGIUNTIVO**
- Banche comunicano al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (costo della provvista e spread)
- la durata dell'anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e il suo ammontare non può essere inferiore al 70% del credito vantato verso la PA
- **Anticipazioni senza cessione di credito**: necessario acquisire copertura (diretta o controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo.  
**DECRETO MISE** (in corso di pubblicazione) attuativo delle disposizioni del DL Salva Italia → Il Fondo potrà garantire tali anticipazioni, a titolo gratuito, fino al 70% del loro ammontare e fino a un importo massimo garantito dal Fondo di 2,5 milioni (tale percentuale sarà elevabile all'80% in caso di contributi regionali)



# Protocollo Crediti PA

## CREDITI CERTIFICATI SENZA DATA

- **Potranno anticipati per un periodo di 12 mesi** a condizione che l'impresa sia "in bonis" e non abbia ritardi di pagamento e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi a semplice richiesta della banca qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo
- Possibilità che dette anticipazioni siano aggiuntive rispetto alle linee di credito già concesse da valutare caso per caso, anche tenuto conto del merito di credito dell'impresa

## IMPEGNI DELLE PARTI

- monitorare i processi di certificazione realizzati dagli enti della PA
- avviare specifiche iniziative sul territorio (inclusi accordi a livello locale)
- valutare, entro il 15 dicembre 2012, l'opportunità di prorogare l'iniziativa
- **addendum al Protocollo riservato alle imprese del settore delle costruzioni**



# Altre disposizioni

- Operazioni di finanziamento impostate su base individuale senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. Le banche, nel rispetto delle indicazioni di vigilanza della banca d'Italia, si atterranno al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione
- Banche potranno offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dai Protocolli
- Banche che intendono aderire ai Protocolli lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderli operativi entro 30 giorni lavorativi dalla data della loro adesione
- Banche si impegnano inoltre a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca
- Previsto meccanismo di monitoraggio ABI-MISE-MEF. Risultati valutati da tavolo di lavoro firmatari

**Il Protocollo non è ancora operativo.  
Le banche stanno aderendo in questi giorni**

